DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ED IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 4

Procedure per il rilascio della concessione edilizia

Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle previsioni di strumenti urbanistici approvati e vigenti, sono soggette alle disposizioni dei commi da 2 a 13. Dette disposizioni non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni. In assenza di legislazione regionale, si applicano le disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I comuni sono tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, entro trenta giorni dalla richiesta, un certificato in cui sono indicate le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area oggetto della richiesta. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorita' competente ad emettere il provvedimento. Il termine puo' essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa. Il provvedimento conclusivo e' adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la comunicazione del provvedimento conclusivo di cui al comma 6, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere entro trenta giorni. Alla richiesta deve essere allegata, a condizione di procedibilita', una relazione a firma del progettista, che asseveri l'esattezza dei dati progettuali e la conformita' degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Trascorso il termine intimato senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la domanda di concessione si intende accolta. Il progettista, che nella relazione di cui al comma 7, rende dichiarazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero, e' punito con le pene previste dall'articolo 373 del codice penale. Il titolare della concessione edilizia assentita ai sensi del comma 7 puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del

loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio e' determinata entro i successivi novanta giorni, a cura degli organi comunali, ed e' notificata al titolare della concessione edilizia che dovra' provvedere al relativo versamento entro dieci giorni dalla data della notifica. Per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 7, tiene luogo della concessione una copia della richiesta di adempimento, integrata con la relazione di notifica o con l'avviso di ricevimento della raccomandata. Gli estremi dei predetti atti sono esposti all'esterno del cantiere nell'apposito cartello indicante i lavori. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilita' e di agibilita', estesi all'accertamento della conformita' urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli uffici comunali. Si applicano le sanzioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali non siano gia' in vigore disposizioni piu' favorevoli.

Versione in vigore dal 6 ottobre 1993, non più in vigore dal 5 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
Estremi	Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-accelerazione-degli-investimenti-ed-il-sostegno/art-4-procedure-per-il-rilascio-della-concessione-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it